



STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ELIDE APS

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

- 1.1. È costituita l'Associazione Culturale di Promozione Sociale denominata "ELIDE APS" (di seguito indicata come L'Associazione) con sede legale in Colleferro, Via Gaetano Donizetti, 12 e sede operativa in Colleferro, Viale Europa, 20. Il cambio di sede nello stesso Comune non comporta modifica statutaria. "ELIDE APS" si configura quale Associazione di Promozione Sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

ART.2 - FINALITÀ, DURATA E ATTIVITÀ

- 2.1 L'Associazione è un ente non commerciale, senza scopo di lucro, che, in conformità al Decreto Legislativo 117/2017 e succ.mod. opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, la crescita civile e culturale, la coesione sociale, il miglioramento della qualità della vita. L'Associazione non è una formazione politica, né sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro e non è sottoposta a direzione, controllo e coordinamento dei suddetti enti. L'Associazione "ELIDE APS" ha per fini la qualificazione, la promozione, la valorizzazione e il miglioramento professionale, sociale ed artistico dei propri soci e di terzi, nei vari campi interdisciplinari: della cultura, della letteratura, delle arti visive e multimediali, della musica, del teatro, del cinema, dell'antropologia, della comunicazione, dei linguaggi massmediali, attraverso l'organizzazione, nonché la diffusione, la realizzazione e promozione di attività culturali su tutto il territorio nazionale, e delle attività di interesse generale di cui all'Art.5, lettera i del Decreto Legislativo 117/2017. L'Associazione persegue le finalità suindicate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. La predetta Associazione ha durata illimitata, e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, ai sensi del presente statuto.
- 2.2 L'Associazione svolge in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, una o più delle seguenti attività:

Enrico Simon
Clara Mancini
Luca...
...
...

- Attività di interesse generale;
- Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
- Attività di raccolta fondi

2.3 Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione si propone di organizzare il tempo libero degli associati, fruendo dei servizi resi dagli Enti pubblici e privati operanti sul territorio, ed eventualmente intervenendo a sostegno degli enti impegnati in analoghe attività come momento di crescita educativa, culturale e di maturazione della persona; di promuovere la diffusione dei valori del volontariato e della formazione professionale rivolgendosi a tutte le fasce d'età, con particolare attenzione alle eccellenze giovanili, per poter intervenire operativamente sui disagi e le esigenze del mondo giovanile in una visione di etica formativa che pone dette attività come momento di crescita educativa, culturale e di maturazione della persona. Nello specifico l'Associazione organizza e promuove manifestazioni culturali ed artistiche in vari campi, convegni, dibattiti, stages, presentazione e divulgazione di libri e prodotti multimediali realizzati da giovani autori, pubblicazione e diffusione di studi antropologici sulle tradizioni popolari, conferenze e pubblicazioni nel settore dell'arte e dell'antropologia, concerti musicali, mostre d'arte, concorsi, premi letterari. Inoltre, ove possibile, collabora con altre Associazioni, Fondazioni, Istituzioni Pubbliche e Private, e può partecipare a bandi di concorso indetti da Enti Pubblici o Privati.

2.4 Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale

L'Associazione potrà svolgere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, di catalogare e inventariare i beni acquisiti (opere d'arte, libri e cataloghi) necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo direttamente o indirettamente connesse ai medesimi, secondo i criteri ed i limiti definiti con gli appositi decreti ministeriali, nonché le indicazioni dell'Assemblea. Per il raggiungimento dei suoi fini statuari, l'Associazione potrà svolgere attività editoriale e letteraria, curando la pubblicazione e la diffusione di audiovisivi, dispositivi multimediali e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la divulgazione e promozione della sua attività e di quella dei suoi soci. L'Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi Ente non commerciale, secondo quanto disposto dall'Art. 87 comma 4 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917. può inoltre effettuare somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi e manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del decreto legislativo 117/2017. Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere o ingaggiare, artisti, relatori, docenti, esperti, o altro personale specializzato estraneo all'Associazione.

Handwritten notes and signatures:
 Accetto
 Elena Simonini
 Claudia Marilena
 [Signature]

2.5 Attività di raccolta fondi

L'Associazione potrà esercitare anche attività di raccolta fondi secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 9 del D.Lgs. 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.

ART. 3 - PATRIMONIO ED ENTRATE

- 3.1 Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Detto patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi di gestione nonché da eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate.
- 3.2 Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
- a. quote associative e contributi straordinari dei soci;
 - b. contributi e sovvenzioni di società, enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
 - c. ricavi e proventi derivanti da attività statutarie;
 - d. liberalità in genere.
- 3.3 È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 3.4 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'art.13 del presente statuto.
- 3.5 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

ART. 4 - SOCI

- 4.1 Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, enti senza scopo di lucro o enti del terzo settore che accettano gli scopi fissati dallo Statuto. Il numero dei soci non può mai essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Tutti i soci avranno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi

Enrica Simonetti
Enrica Simonetti
Enrica Simonetti

Organi Sociali, secondo le competenze statutarie, nonché a tenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che con terzi.

- 4.2 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Non sussistono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione di un nuovo socio. Chi intende aderire all'Associazione deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti, indicando altresì i propri recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni sociali. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni esamina le domande presentate, comunica l'accoglimento al nuovo socio ovvero il rigetto motivato. Entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della comunicazione di rigetto, l'aspirante socio può chiedere che si pronunci l'Assemblea. I nuovi soci sono iscritti nel libro degli associati dalla data della delibera di ammissione.
- 4.3 La qualifica di socio è personale, non è trasmissibile. Il diritto di voto può essere esercitato da chi è iscritto da almeno venti giorni nel libro degli associati ed è in regola con il pagamento della quota associativa.
- 4.4 Tutti i soci hanno pari diritti che possono essere esercitati secondo le modalità e nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti interni vigenti.
- 4.5 I soci pagano la quota associativa nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
- 4.6 Tutti i soci maggiorenni hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo. I soci minorenni hanno esclusivamente diritto elettorale attivo, che possono esercitare tramite gli esercenti la potestà genitoriale. Tutti i soci hanno espressamente:
- il diritto a partecipare ad ogni attività associativa;
 - il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'Associazione;
 - il diritto di voto per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico e finanziario annuale, nei tempi e nei modi stabiliti dallo statuto;
 - il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta da inviare al Presidente dell'Organo interessato.
- 4.7 Tutti i soci sono obbligati a versare le quote associative e gli eventuali contributi straordinari.
- 4.8 Rientra nei doveri di ciascun socio, tra gli altri, anche:
- sostenere e collaborare alle attività promosse dall'Associazione;
 - partecipare alle assemblee;

2011

Enrica Simonini
Claudia Morini
Luca e Susanna

- tenere all'interno degli ambienti dell'Associazione il contegno più corretto sotto ogni aspetto, evitando atti contrari all'educazione e al decoro, non tenendo altresì discorsi contrari ai principi morali;
- offrire volontariamente e gratuitamente la propria disponibilità per lo svolgimento dei servizi necessari alla gestione e al funzionamento dell'Associazione, secondo le necessità organizzative delle attività promosse.

ART. 5 - RECESSO, DECADENZA ED ESCLUSIONE DEI SOCI

- 5.1 Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare la volontà di recedere, con efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale tale comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non ne accordi un minor termine.
- 5.2 Oltre al caso di recesso, i soci perdono la qualifica di socio:
- a. per morte;
 - b. per esclusione, a titolo esemplificativo, quando non provvedono al versamento delle quote associative annuali.

ai Roma

In presenza di gravi motivi, il socio può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

A mero titolo esemplificativo, costituiscono gravi motivi, quei comportamenti che arrechino pregiudizio all'immagine, alla reputazione o al patrimonio, nonché all'attività dell'Associazione; lo svolgimento di attività incompatibili con le finalità dell'associazione stessa; l'inosservanza dello statuto o delle delibere degli organi sociali.

L'esclusione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di tale decisione all'interessato. Tale comunicazione deve contenere i motivi per i quali è stata deliberata e, qualora l'escluso non li condivida, può adire l'Assemblea.

ART. 6 - DIRITTO DI RIVALSA

- 6.1 L'Associazione ha diritto di rivalsa contro chiunque provochi danni materiali o morali al patrimonio e alla reputazione della stessa.

ART. 7 - APPORTO DEI VOLONTARI, ALTRE FORME DI LAVORO E ASSICURAZIONE

- 7.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Associazione attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate ed

Stefano
Enrico Simoni
Claudio Maurio
Stefano

autorizzate dalla Associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 CTS. Sono vietati i rimborsi forfettari.

- 7.2 L'Associazione iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- 7.3 Per la gestione delle attività organizzate, l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente o ad altre forme consentite dalla legge, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 CTS.

ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E LIBRI SOCIALI

8.1 Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea;
- b. il Presidente;
- c. il Consiglio Direttivo
- d. l'Organo di controllo nei casi previsti dal D.Lgs. 117/2017.

Ad eccezione dei componenti l'Organo di controllo, le cariche associative sono onorifiche, non ne consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni d'ufficio, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo che per le sole funzioni di cui al punto d) potrà deliberare un compenso.

8.2 L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a. Libro degli associati
- b. Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea
- c. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- d. Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se nominato.
- e. Registro dei volontari di cui all'art. 7 del presente statuto.

I libri sociali sono tenuti dal Segretario, ad eccezione del libro dell'Organo di controllo, ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, compresi quelli redatti per atto pubblico.

8.3 Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente Statuto. I volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale devono essere iscritti in un apposito registro.

il Roma

Enrica Simon
Claudio Manosio
Enrica Simon
Enrica Simon
Enrica Simon

ART. 9 - ASSEMBLEA

- 9.1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano. L'Assemblea è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, ovvero, in caso di impedimento, dal Vice Presidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano.
- 9.2 L'Assemblea è costituita dai soci aventi diritto di voto in regola con il versamento delle quote associative. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
- 9.3 I soci hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto, sia che si deliberi in sede ordinaria che straordinaria. Vigge il principio del voto singolo di cui all'art 2532, secondo comma, del Codice Civile. Non sono ammesse deleghe.
- 9.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano o, in ultima istanza, dalla persona designata dagli intervenuti. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea. Spetta al Presidente di constatare il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.
- 9.5 L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno, entro il trenta aprile, per l'approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'esercizio precedente.
- 9.6 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere l'ordine del giorno, l'orario ed il luogo di convocazione, incluse le modalità per la riunione a distanza.
- 9.7 L'Assemblea è convocata altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero mediante richiesta motivata sottoscritta da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto; in tal caso, l'Assemblea deve essere convocata entro i quindici giorni dalla richiesta e deve tenersi entro i trenta giorni successivi.
- 9.8 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi su modifiche allo Statuto è necessaria, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi. Qualora validamente costituita l'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
- 9.9 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, è sufficiente la presenza di almeno la metà degli stessi. Qualora validamente costituita, l'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Al Roma

Enbleg Simon' Casella Maricocco
Favata
Al Monaco

9.10 L'Assemblea viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca presso la sede associativa, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, ovvero con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo, compresa la convocazione mediante strumenti telematici, a condizione che il socio abbia comunicato il proprio domicilio telematico da annotarsi nel libro degli associati.

9.11 L'Assemblea può riunirsi a distanza in più luoghi collegati in audio o videoconferenza a condizione che:



- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

9.12 L'Assemblea ordinaria:

- nomina ogni quadriennio il Presidente, i componenti il Consiglio Direttivo e delibera anche l'eventuale revoca,
- nomina i componenti dell'Organo di controllo e determina il compenso o rimborso spese;
- nomina e revoca, quando previsto dalla normativa vigente, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio o rendiconto annuale ovvero il bilancio sociale nei casi stabiliti dall'art. 14 D.Lgs n. 117/2017;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'avvio della relativa azione risarcitoria;
- predispone i regolamenti dei lavori Assembleari;
- determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione o modifica dei regolamenti.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;

Mano
Claudio Murolo
Enela Simon
Alf. Florio

- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione:

9.13 Per l'elezione alle cariche sociali è obbligatorio votare a scrutinio segreto, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

10.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione, e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

10.2 È composto da un minimo di tre ad un massimo di ventuno membri eletti dall'Assemblea tra i soci maggiorenni aventi diritto al voto ed un periodo di iscrizione nel libro degli associati di almeno sei mesi.

10.3 Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni fino alla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio della carica. I componenti sono rinnovabili per tre mandati.

10.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro quindici giorni dalla nomina. Nella prima riunione sono attribuite tra i componenti le cariche di: Vice Presidente, Tesoriere, Segretario, eventuali delegati alle varie attività, specificando funzioni e poteri.

10.5 Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente mediante l'invio - almeno 8 giorni prima della riunione o in casi di urgenza con un preavviso di quarantotto ore - di comunicazione scritta, recante il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare via e-mail, posta raccomandata a/r ovvero ogni altro strumento che garantisca l'avvenuta ricezione. Il Consiglio Direttivo può riunirsi in più luoghi collegati in audio o video conferenza a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

10.6 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente, che ha il potere di firma di fronte ai terzi ed in giudizio. La rappresentanza può essere attribuita, per compiti specifici, agli altri componenti del Consiglio Direttivo, sulla base di apposita deliberazione da depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

10.7 Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica alla prima riunione utile del Consiglio stesso.



Stefano
Enrico Simonini
Antonio Mancuso
Luca Mancuso

- 10.8 Il Vice Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, cura gli adempimenti contabili e fiscali dell'Associazione e custodisce il fondo comune.
- 10.9 Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali e dell'archivio dell'Associazione.
- 10.10 Il Direttore Coordinatore ed i Delegati alle varie attività svolgono i loro compiti secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- 10.11 Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria con cadenza annuale ovvero, quando il Presidente o un terzo dei Consiglieri ne chiedano per iscritto la convocazione. La riunione è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano.
- 10.12 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide qualora sia presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
- 10.13 Il Consigliere assente a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto e sostituito con il primo dei non eletti.
- 10.14 Al Consiglio Direttivo compete in particolare:
- la fissazione della quota associativa annuale;
 - la predisposizione e la presentazione in Assemblea entro il 30 Aprile dalla chiusura dell'esercizio del bilancio o del rendiconto nelle forme stabilite dall'art 13 D.Lgs 117/2017, ovvero il bilancio sociale nei casi previsti dall'art. 14 D.Lgs n. 117/2017, unitamente alla presentazione del piano programmatico relativo all'attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
 - il deposito del bilancio o del rendiconto nei termini di legge presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, corredati della documentazione necessaria;
 - l'attuazione delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea;
 - l'individuazione degli strumenti o dei servizi per la realizzazione dei fini istituzionali;
 - l'ammissione o l'esclusione degli associati;
 - la delibera in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
 - la gestione dei beni mobili ed immobili dell'Associazione e da essa detenuti;
 - le proposte di modifica dello Statuto, di emanazione e di modifica dei regolamenti;
 - l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti negli Organismi pubblici e privati, Federazioni ed altri Enti;
 - la facoltà di nominare tra i soci, dei soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;



Luca...

Claudia...

Ente...

Ad...

ART. 11 - DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

11.1 Il Consiglio Direttivo decade:

- a) Per dimissioni simultanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b) Per recesso nell'arco del quadriennio della metà più uno dei suoi componenti, fino al raggiungimento di tale limite; ai consiglieri uscenti subentreranno in ordine i primi dei non eletti. In tal caso, i soggetti subentrati restano in carica fino al termine del mandato fissato per i componenti già presenti.

11.2 Nell'ipotesi sub a) dell'art. 11.1, il Presidente o, in caso di impedimento, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni, da tenersi nei successivi trenta, curando l'ordinaria amministrazione fino allo svolgimento della stessa Assemblea.

11.3 Il Presidente decade:

- a) per dimissioni;
- b) per decadenza del Consiglio Direttivo.

11.4 In queste ipotesi il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni, da tenersi nei successivi trenta, curando l'ordinaria amministrazione fino allo svolgimento della stessa Assemblea.

ART. 12 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

12.1 L'anno sociale coincide con l'anno solare e si chiude con il 31 dicembre di ogni anno.

12.2 Il Consiglio Direttivo è convocato in tempo utile per la presentazione del progetto di bilancio dell'esercizio precedente, da sottoporre all'Assemblea secondo quanto previsto dallo statuto.

12.3 Il Consiglio Direttivo avrà cura di documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, con le modalità stabilite dalla normativa vigente per il bilancio o rendiconto.

ART. 13 - TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE E SCIoglimento

13.1 L'Assemblea dei soci può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile. Il quorum deliberativo è lo stesso per l'approvazione delle modifiche statutarie.

13.2 Lo scioglimento della stessa deve essere approvato dall'Assemblea secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

13.3 Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

Claudio Mammico

Enke Simon

Alf. Hoffmann

- 13.4 In caso di scioglimento per qualsiasi causa, la devoluzione del patrimonio residuo sarà effettuata ad altro ente del terzo settore, secondo le indicazioni dell'Assemblea, previo parere positivo dell'ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 14 - ORGANO DI CONTROLLO

- 14.1 L'organo di controllo è nominato, anche in forma monocratica, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge. Nel caso di organo collegiale, i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399 c.c. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, nonché sui principi di corretta amministrazione e, ove applicabile, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sull'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile e sul suo concreto funzionamento. All'organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente. L'organo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente.

ART. 15 - NORME APPLICABILI

- 15.1 Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si rinvia alla normativa in materia di associazioni contenuta nel libro I del Codice Civile ed al D.Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117 e succ. integrazioni e modifiche.

ART.16 - ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE

L'Associazione si iscrive nel registro Unico del terzo Settore, di cui agli articoli 45 e segg. del Codice del terzo Settore, e al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 106 del 15 settembre 2020. Fino all'operatività del RUNTS continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme previgenti derivanti dall'iscrizione nei registri APS previsti dalla specifica normativa di settore.



Carlo Mancuso, Simone Simonini

Stefano

Enkebe Simonini

Adriano